



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2011/08.18/001752-01

PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..  
PROGETTO DI MODIFICA AUTORIZZAZIONE N. 229 - AUMENTO QUANTITATIVI TRATTATI  
NELLO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI RACCONIGI.

PROPONENTE: NUOVA T.G.M. ESCAVAZIONI DI VARETTO ARMANDO & C. SNC, VIA  
STEFANO TEMPIA N. 14, 12035 - RACCONIGI.

ESITO PROCEDIMENTO.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 27.07.2020 con prot. n. 42547, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della ditta NUOVA T.G.M. Escavazioni di Varetto Armando & C. Snc, con sede legale in Via Stefano Tempia n. 14 a Racconigi;
- con nota provinciale prot. n. 44247 del 04.08.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 04.08.2020 al 17.09.2020;
- con nota prot. n. 44248 del 04.08.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
  - con nota prot. ric. n. 47288 del 21.08.2020 l'**ASL CN1**, esaminata la documentazione ricevuta, ha espresso le seguenti osservazioni:  
*"Considerato anche l'aumento di attività e trasporti conseguente all'incremento dei quantitativi di rifiuti trattabili, è probabile che le aree scoperte interessate dallo scarico/carico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti, sia quelle su terreno naturale che quelle su materiale inerte, nel tempo possano perdere le caratteristiche iniziali o possano dar luogo ad avvallamenti con ristagni d'acqua (sia di origine piovana che dall'inumidimento con acqua nebulizzata) con conseguente creazione di habitat idonei allo sviluppo di insetti ematofagi e in particolare la zanzara tigre (Aedes albopictus). Pertanto le stesse devono essere realizzate in modo tale da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti dall'esercizio, resistere, laddove opportuno, ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari e devono essere sottoposte a periodico controllo e manutenzione al fine di garantire nel tempo l'integrità delle relative superfici. Sarebbe, comunque, opportuno che la ditta preso atto di eventuali criticità, valutasse anche*

*altre soluzioni tecniche e organizzative atte a garantire condizioni idonee nel lungo periodo (es. battuti di cemento, per lo meno nelle aree e nei passaggi in cui le attività sono più intense).*

*Si precisa, inoltre, che:*

- *l'impianto deve, ove non lo sia, essere dotato di idonea recinzione lungo tutto il perimetro, possibilmente provvista di schermatura vegetale di protezione ambientale, al fine di contenere e ostacolare le emissioni (es. polveri, rumori) verso le zone limitrofe.*
- *All'interno dell'area deve essere evidenziato il tracciato delle vie di circolazione e le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio dovranno sempre essere mantenuti sgombri, in modo tale da agevolare le movimentazioni. Le zone e vie di passaggio interne ed esterne all'area nonché i posti di lavoro, devono risultare idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa; ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici dovranno essere adottate altre misure e/o cautele adeguate. I frequentatori dei terreni e/o delle strade limitrofe nonché i lavoratori operanti sia all'interno che nelle vicinanze dell'impianto non dovranno correre alcun rischio di investimento/schiacciamento/urto da parte dei materiali depositati, degli eventuali macchinari installati o delle attrezzature di lavoro semoventi.*
- *Le previste operazioni di bagnatura delle strade di accesso e dei percorsi interni utilizzati dai mezzi d'opera e dai camion devono essere eseguite ogni qualvolta si rendano necessarie, in rapporto soprattutto alle condizioni climatiche per insolazione, temperatura e velocità del vento, al fine di garantire la minimizzazione delle emissioni diffuse di materiale polverulento.*
- *Si ricorda infine che i luoghi di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Qualora presso l'impianto in questione siano impiegati più di tre lavoratori, il datore di lavoro sarà tenuto, ai sensi dell'art. 67 del citato D.Lgs, a produrre Notifica di Insediamento all'organo di vigilanza competente per territorio prima dell'inizio dell'attività."*
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 13 ottobre 2020 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Modifica Autorizzazione Unica Ambientale.

2. Dal punto di vista tecnico, l'attività è attualmente autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Prov. n. SU48/2014 del 05/03/2015 per la messa in riserva e il recupero di rifiuti non pericolosi individuati ai punti 7.1 del DM 05/02/1998 e s.m.i. (attività R13-R5).

Per quanto dichiarato, l'impianto risulta attualmente autorizzato per un quantitativo annuo di rifiuti recuperati pari a 8.000 t/anno e con il progetto si ha intenzione di portare il quantitativo a 15.000 t/anno.

Il sito di intervento è localizzato a circa 800 m a ovest del centro abitato. L'area confina con il Torrente Maira CI 06SS4F292PI.

L'area di proprietà dell'azienda è ubicata nel Comune di Racconigi, in via Cavallerleone n. 21, lungo la SP 146 in direzione da Racconigi a Cavallerleone, risulta identificata al Catasto comunale sui mappali n. 11, 12, 13, 170, 14 e 15 del foglio 38 ed insiste su un'area pianeggiante di superficie complessiva pari a circa 27.912 m<sup>2</sup>.

L'impresa NUOVA T.G.M. ESCAVAZIONI S.N.C. esercita attività di escavazioni e movimento terra conto terzi. Sgombero neve per conto di terzi. Gestione impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi. Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture; sgombero dei cantieri edili, movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di fossi, rimozione di materiale roccioso.

L'azienda è autorizzata al recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i..

Nel sito in oggetto si eseguono operazioni di messa in riserva recupero dei rifiuti derivanti dai cantieri, recuperandoli con operazioni di selezione, vagliatura e frantumazione. Questi saranno poi utilizzati nei cantieri della ditta o commercializzati come materia prima seconda.

L'impianto interessato si estende su un'area di 27.912 m<sup>2</sup>, suddivisa in area coperta (circa 700 m<sup>2</sup>) e scoperta (circa 27.212 m<sup>2</sup>), ed è costituito da:

- un fabbricato adibito ad uffici amministrativi;
- un fabbricato per il deposito delle attrezzature e per il deposito dei mezzi;
- il piazzale esterno dove si svolgono le operazioni di recupero dei rifiuti, di movimentazione delle materie prime seconde, ecc...

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a. Gestione rifiuti

La ditta dovrebbe presentare in una planimetria le zone di deposito temporaneo dei rifiuti e di deposito delle materie prime seconde prodotte dopo il trattamento con indicazioni dei settori di stoccaggio, le aree di lavorazione e le relative aree di deposito, le aree/corsie di manovra, l'ingombro dei macchinari, specificando per ogni settore i metri quadri a disposizione

Si rammentano i disposti normativi cui l'impianto è soggetto:

- *Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1). I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m<sup>3</sup>. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.*
- *Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde.*

b. Atmosfera

L'attività, con l'incremento dei quantitativi previsti, genererà emissioni diffuse, principalmente dovute a:

- traffico indotto per carico/scarico del materiale
- operazione di frantumazione e vagliatura

E' stato stimato l'aumento di traffico connesso all'incremento dei quantitativi di rifiuti trattati: si prevede che data la quantità di rifiuti in ingresso nell'anno (15.000 ton) ci saranno circa 600 trasporti di rifiuto in ingresso nell'impianto ogni anno, e circa altrettanti in uscita con MPS o scarti derivanti dalle operazioni di cernita, selezione e adeguamento volumetrico. Il che, considerati 240 giorni di lavoro all'anno, porta ad un incremento del numero di mezzi da circa 1-2 al giorno a circa 2-3 mezzi al giorno dovuti all'attività di gestione dei rifiuti (SIA pag. 6).

A pag. 18 della relazione di verifica sono proposte alcune misure di mitigazione e contenimento delle emissioni di polveri (es. impianto di nebulizzazione)

c. Rumore

Non è presente una valutazione previsionale di impatto acustico; sono presentate considerazioni generali sui valori di emissione "di targa" della macchina operatrice.

d. Suolo

In base alla Carta della capacità d'uso dei suoli il territorio in esame è classificato in Classe II, ovvero suoli fertili vocati all'agricoltura. La proprietà dell'azienda insiste su un'area complessiva di circa 27.912 m<sup>2</sup> mentre l'area interessata allo stoccaggio dei rifiuti inerti contenuti nel p.to 7.1 del D.M. 05.02.1998 è un lotto di terreno di circa 2.000 m<sup>2</sup>.

A seguito dell'incremento del quantitativo di rifiuti trattabili, il proponente afferma che provvederà ad aumentare le campagne di macinazione durante l'anno, lasciando però immutate le aree di messa in riserva.

e. Acque superficiali e sotterranee

La pavimentazione dell'area risulta in terreno naturale. Tuttavia, vista la natura inerte e non pericolosa dei rifiuti trattati, si stima come basso il rischio di inquinamento delle componenti.

Per quanto riguarda la localizzazione in fregio al T Maira in fascia B e le implicazioni di carattere geomorfologico del progetto con le condizioni di pericolosità e con l'equilibrio idraulico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni degli enti preposti.

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell’obbligo della documentazione antimafia.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”.

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Visto** l’art. 103 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” che disciplina “*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*” ed il successivo art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la nota prot. ric. n. 47288 del 21.08.2020 dell’A.S.L. CN1, in premessa richiamata.

**Considerato che:**

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l’impatto dell’intervento;
- il progetto in esame propone un aumento dei quantitativi totali di rifiuti trattati annualmente, tuttavia l’attività si svolge su un sito autorizzato già esistente, senza incremento di consumo di suolo; i potenziali impatti ambientali ascrivibili al progetto riguardano le emissioni in atmosfera, diffuse e sonore.
- in data 13 ottobre 2020, **l’Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 58490 del 15.10.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l’intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., subordinatamente al rigoroso rispetto della condizione ambientale indicata al successivo punto 2. che si richiama integralmente**, in quanto l’impatto ambientale presumibilmente prodotto dall’impianto sarà ridotto e non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato ai punti a) Gestione rifiuti, b) Atmosfera, c) Rumore, d) Suolo, e) Acque superficiali e sotterranee, in premessa richiamati.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

**DISPONE**

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 27.07.2020 con prot. n. 42547, da parte del legale rappresentante della ditta NUOVA T.G.M. Escavazioni di Varetto Armando & C. Snc, con sede legale in Via Stefano Tempia n. 14 a Racconigi, subordinatamente al rigoroso rispetto della condizione ambientale indicata al successivo punto 2., che qui si richiama integralmente.**

**2. DI STABILIRE**, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto della seguente condizione ambientale, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA - Dipartimentale di Cuneo.

a) Se non già presente, deve essere prevista una cortina vegetale di essenze arboreo-arbustive autoctone a corredo della recinzione del sito.

Termine per la verifica di ottemperanza:

*in fase di esercizio – entro 30 giorni dalla data di conclusione lavori*

**3. DI STABILIRE CHE**, nella fase di successiva Modifica Autorizzazione Unica Ambientale in relazione all'aumento dei quantitativi di rifiuti in ingresso, dovranno essere recepite nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all'istanza stessa, le indicazioni dettagliatamente descritte nel successivo punto e quelle di cui alla nota prot. n. 47288 del 21.08.2020 dell'A.S.L. CN1 in premessa richiamata:

- dovrà essere presentato un aggiornamento sia del Piano di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento che della valutazione previsionale di impatto acustico;
- dovrà essere presentata una planimetria di dettaglio delle zone di deposito temporaneo dei rifiuti e di deposito delle materie prime secondo prodotte dopo il trattamento.

#### **STABILISCE**

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

#### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

#### **IL DIRIGENTE**

**dott. Alessandro RISSO**

#### **ESTENSORE:**

Arch. Erika SCHIUMA

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale